



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2277/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2646/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2646/TFNSVE/2025-2026, 2646 - Ricorso proposto dalla società ACLI S.LUCA S.GIORGIO (matricola 80953) contro la società PORTUENSE ETRUSCA A.S.D. (matricola 952758) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori SORRENTINO GIACOMO (matricola 4820574) e PIERFEDERICI EDOARDO (matricola 6813978)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ACLI S. LUCA S. GIORGIO (matricola 80953) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società PORTUENSE ETRUSCA A.S.D. (matricola 952758) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori SORRENTINO GIACOMO (matricola 4820574) e PIERFEDERICI EDOARDO (matricola 6813978).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni allegate al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 376,00 (trecentosettantasei/00) - rispettivamente: euro 336,00, quanto al



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

calciatore Pierfederici; euro 40,00, quanto al calciatore Sorrentino - come da attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, riprodotta anche nell'atto introduttivo del giudizio.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale ha preso atto che il ricorso risulti destinato al solo Organo giudicante, non anche alla convenuta, né la ricorrente ha dato prova dell'avvenuta notifica alla controparte.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Nazionale delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ACLI S. LUCA S. GIORGIO (matricola 80953) nei confronti della società PORTUENSE ETRUSCA A.S.D. (matricola 952758), per la dichiarazione del diritto alla corresponsione del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori SORRENTINO GIACOMO (matricola 4820574) e PIERFEDERICI EDOARDO (matricola 6813978).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai